



**ISTITUTO REGIONALE
PER IL CREDITO
ALLA COOPERAZIONE**

SEDUTA COMMISSARIALE N. 991

Delibera n.6342

Giorno: 30

mese: giugno

anno: 2021

(Convocazione: nota prot. n.14470/Comm. del 22.06.2021)

PRESENTI

Commissario ad acta Dott. Giovanni PERINO

Direttore Generale f.f. Avv. Lorenza GIARDINA

Collegio dei Revisori dei Conti:

Revisore Dott.ssa Grazia GENOVA

Revisore Dott. Giuseppe PEDALINO

Segretario Avv. Donata GUAIA

Assente: Dott. Massimo LASALVIA – Presidente Collegio dei Revisori

**OGGETTO: Ricorso per Cassazione proposto dall'Avv. Vincenzo Mini c/IRCAC
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro
n.894/2020- Riconoscimento differenze economiche per R.I.A. –
nomina difensore**

RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DALL' AVV. VINCENZO
MINI' C/ IRCAC AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI
APPELLO DI PALERMO - SEZIONE LAVORO N.894/2020 -
RICONOSCIMENTO DIFFERENZE ECONOMICHE PER R.I.A. -
NOMINA DIFENSORE

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Perino assistito dall'Avv. Donata Guaia, funzionario dell'Istituto nella qualità di segretario;

VISTA la Legge Regionale n.12/1963 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'I.R.C.A.C.;

VISTO il vigente Regolamento del Direttore Generale dell'Istituto, che all'art.21 disciplina il trattamento economico del medesimo Direttore, rapportato alle previsioni del CCRL del Personale Dirigenziale della Regione Siciliana;

VISTA la delibera n.3346 del 16.01.2013 con la quale è stato riconosciuto all' Avv. Vincenzo Mini, Direttore Generale dell'Ente a seguito della sentenza Corte d'Appello di Palermo n. 2710/2012 del 06/12/2012, con decorrenza 01.01.2013, il trattamento economico annuo lordo con la specifica delle voci retributive ivi meglio indicate, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità – R.I.A. (giusta nota tutoria prot. n. 775/2007 e delibera CdA n. 823/2997);

VISTA la nota-diffida del 26.03.2014 dell'Avv. Vincenzo Mini' avente ad oggetto: "Diffida sentenza Corte d'Appello di Palermo n.

2710/2012 del 06/12/2012," con la quale lo stesso afferma che *"si determina alla data dell'1 gennaio 2014 un mio diritto di credito, nei confronti di codesto Istituto di €.343.901,75"* - come nel dettaglio specificato nella stessa nota - e, contestualmente, rileva che *"nella determinazione del trattamento economico"* non è stata considerata tra le voci retributive la *"Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA)"* invece dovuta secondo lo stesso;

VISTO il parere reso in data 11.11.2014 dall'Ufficio legislativo e Legale della Regione Siciliana prot. n.22804/155/112014, che nel merito così conclude: *"Alla luce delle su esposte considerazioni si ritiene che la retribuzione individuale di anzianità prevista dal contratto collettivo regionale non costituisca voce utile, per la sua indeterminatezza e variabilità, a definire il trattamento retributivo di base cui parametrare quello spettante al direttore generale dell'IRCAC, atteso che l'acquisizione di tale qualifica per concorso pubblico non costituisce progressione di carriera all'interno dell'Ente";*

VISTI i giudizi di primo e secondo grado posti incoati dall'Avv. Vincenzo Minì contro l'Istituto, rispettivamente innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo ed alla Corte di Appello di Palermo, tendenti al riconoscimento giudiziale della suddetta R.I.A., conclusi favorevolmente per l'Ente con il conseguente rigetto delle istanze attoree, in entrambi rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lioni, a mezzo le seguenti sentenze:

- sentenza n. 1085/2018 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo in data 11.04.2018;
- sentenza n. 894/2020 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro in data 09.12.2020;

VISTA la nota dell'08.06.2021 a firma del Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lioni, con la quale viene trasmessa copia del ricorso per Cassazione proposto dall'Avv. Vincenzo Minì contro l'IRCAC, notificato presso il suo studio in data 04.06.2021, finalizzato alla cassazione della citata sentenza n.894/2020 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro in data 09.12.2020;

 VISTI i motivi di censura spiegati a sostegno del ricorso proposto da controparte e ritenuto di poter controdedurre agli stessi in quanto infondati in punto di fatto e di diritto;

RITENUTO, pertanto, che l'Istituto, sulla base di ogni altra pregressa attività giudiziaria posta in essere, a tutela delle proprie ragioni ed interessi, debba costituirsi, nei termini di legge, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, al fine di vedere integralmente confermata la superiore sentenza oggi impugnata dall'Avv. Vincenzo Minì, mediante proposizione di rituale controricorso;

RITENUTO, pertanto, opportuno nella specificità della fattispecie e per continuità di difesa e connessione oggettiva, conferire il relativo incarico professionale al Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lioni che già ben conosce le problematiche sottostanti alla presente controversia;

RITENUTO di poter riconoscere al citato professionista, sulla base

della delibera CdA n. 5541/2018, con la quale si è preso atto della deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 301/2018 in materia di riconoscimento a legali esterni dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014; un compenso, per le varie fasi del giudizio, secondo parametri minimi di cui alla tabella da € 260.000,00 ad € 520.0000 ivi indicati per le cause innanzi alla Corte di Cassazione, applicando il criterio in riduzione del 50% ivi previsto all'art.4 comma 1, oltre spese forfettarie, di domiciliazione ,IVA e C.P.A.;

Atteso che il suddetto controricorso, come specificato dall'Avv. Pensabene Lioni nella nota a sua firma dell'08.06.2021, deve essere notificato entro il 13.07.2021;



CONSIDERATO, pertanto, lo stesso quale atto "indifferibile ed urgente" da proporre tempestivamente a tutela della posizione ed interessi dell'Ente,

CON il voto consultivo del Direttore Generale F.F.;

CON i poteri conferiti con Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 951/10.S del 16.06.2021;

DELIBERA N. 6342

Per i motivi di cui in premessa ed a tutela della posizione e degli interessi dell'Ente di:

- di resistere al ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione proposto dall'Avv. Vincenzo Mini contro l'IRCAC, notificato presso lo studio del Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lioni in data 04.06.2021, finalizzato alla cassazione della sentenza n. 894/2020 emessa dalla Corte di

Appello di Palermo – Sezione Lavoro in data 09.12.2020;

- di conferire, a tal fine, incarico professionale al Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lioni, già difensore dell'Ente, di rappresentare e difendere l'IRCAC nello stesso giudizio depositando, nei termini di legge, rituale controricorso;
- di riconoscere al predetto professionista un compenso, per le varie fasi del giudizio, secondo parametri minimi indicati nel D.M. n.55/2014 per le controversie innanzi alla Corte di Cassazione per un valore di causa ivi ricompreso nella tabella da € 260.000,00 ad € 520.000,00 applicando il criterio in riduzione del 50% ivi previsto all'art.4 comma 1, oltre spese forfettarie, di domiciliazione, IVA e CPA.

La presente delibera è da dichiararsi immediatamente esecutiva attesi i ristretti termini previsti dall'art. 370 c.p.c. per la notifica del controricorso dell'Istituto al ricorrente (13.07.2021).

IL SEGRETARIO



IL COMMISSARIO AD ACTA

